

N. R.G. 1452/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

*terza sezione civile*

La Corte, composta dai magistrati:

Dott. Anna De Cristofaro – Presidente  
Dott. Roberto Aponte – Consigliere rel.  
Dott. Michele Guernelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1452/2021

promossa da

**BPER Banca s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ariani, elettivamente domiciliata presso il difensore in Modena, Corso Canalgrande 90 – domicilio digitale - p.e.c. [marco.ariani@ordineavvmodena.it](mailto:marco.ariani@ordineavvmodena.it)

appellante

contro

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani del foro di Como, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Rubbiani del Foro di Modena in Modena Via Giardini, n. 466/G (pec: [riccardo.rubbiani@ordineavvocatimodena.it](mailto:riccardo.rubbiani@ordineavvocatimodena.it)) - dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 031.242386 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata [franco.fabiani@como.pecavvocati.it](mailto:franco.fabiani@como.pecavvocati.it)

Appellata

\*\*\*\*\*



**CONCLUSIONI DELLE PARTI**L'appellante BPER BANCA s.p.a:

Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Bologna, *contrariis rejectis*, premessa ogni declaratoria di rito e di ragione, in accoglimento dei proposti motivi di appello ed in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:

- annullando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena in data 5.10.2019 (nr. 2937/2019 d.i. e nr. 6582/2019 r.g.), per la causale e titoli di cui in narrativa
- dichiarando inesigibile e/o inammissibile e/o infondata e/o come meglio ritenuto, la richiesta della società [REDACTED] di ottenere la copia del contratto di apertura c/c e comunque, in via gradata e subordine, dichiarando il relativo diritto prescritto
- ordinando di restituire alla appellante BPER Banca S.p.A. le somme eventualmente corrisposte a titolo di spese legali in forza dei titoli giudiziali impugnati
- con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, cassa avvocati ed i.v.a. in aliquota dovuta come per legge.”

L'appellata [REDACTED]

In via principale nel merito:

respingere le domande tutte *ex adverso* formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione, confermando nella sua interezza la impugnata sentenza n. 1038 emessa dal Tribunale di Modena, all'esito della causa RG 8410/19, in data 24.6.2021, pubblicata il successivo 29.6.2021 e notificata alla controparte, ad opera della appellata, il 30.6.2021.

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, confermando la condanna già emessa in punto spese all'esito del primo grado, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con sentenza n. 1038 del 24/6/2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione proposta da BPER BANCA s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stata intimato di consegnare a [REDACTED] copia del contratto di conto corrente n. 369378 in essere presso la filiale n. 1 di Milano. Il Tribunale osservava che "il diritto del cliente a conseguire dalla banca copia del contratto bancario" trova fondamento, più che nella disposizione di cui all'art. 119 t.u.b. più volte richiamata da [REDACTED] (riguardante il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente singole operazioni, quali, esemplificativamente, estratti conto, rendiconto finale, etc.), nell'art. 117 t.u.b., che ha introdotto a favore della clientela un duplice formalismo di protezione, laddove dispone che "i contratti sono redatti per iscritto", a pena di nullità (forma c.d. *ad substantiam*) e che "un esemplare è consegnato ai clienti". Il Tribunale ha quindi concluso che "il mancato assolvimento da parte dell'istituto bancario all'obbligo di consegna del contratto bancario al cliente legittima quest'ultimo all'esercizio di un'azione di adempimento ex art. 1218 c.c. da parte del cliente, anche secondo il rito monitorio, trattandosi di consegnare una cosa mobile specificamente individuata (art. 633, 1° comma, c.p.c.)".

2. Avverso tale sentenza BPER BANCA ha interposto appello affidato a un unico motivo con il quale lamenta la "violazione, erronea, omessa e falsa applicazione degli art. 633 c.p.c., art. 119 co.4 T.U.B., articoli 1127, 2220 e 2946 c.c. anche in relazione all'art. 112 c.p.c. e 117 T.U.B."

2.1 L'appellante, che ribadisce preliminarmente di non avere reperito copia del contratto concluso oltre trenta anni fa, deduce che il richiamo operato dal Tribunale all'art. 117 T.U.B., che attribuisce al cliente il diritto ad ottenere dalla Banca una copia del contratto al momento della sua sottoscrizione, è inconferente in quanto nella fattispecie la ricorrente ha agito per ottenere una copia del contratto dopo oltre 30 anni dalla sua sottoscrizione invocando espressamente la norma di cui all'art. 119, 4° comma T.U.B. Osserva che l'appellata non ha mai dedotto di non avere ricevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione avvenuta nel 1988, ma ne ha fatto richiesta a seguito di probabile smarrimento.

2.2 Ripropone, inoltre, l'eccezione di prescrizione ex artt. 2220 co.1 e 2946 c.c. sul rilievo che "qualora l'espressione "singole operazioni" utilizzata dall'art. 119 T.U.B. per individuare l'oggetto del diritto a conseguire le copie fosse intesa nel senso più am-



*pio, così come ha espressamente richiesto [redacted] nel ricorso per monitorio ... e quindi non alle sole "singole operazioni" poste in essere in costanza di rapporto, ma anche al documento contrattuale quale momento in cui avviene la prima operazione contabile che intercorre tra Banca ed il Cliente, individuandosi in tale data/evento il c.d. saldo zero di c/c, ne deriverebbe in coerenza ed applicazione dell'art. 119 co.4 T.U.B.": - la esclusione della possibilità per il cliente di ottenere dalla banca tale documento là dove il contratto fosse stato stipulato nel decennio antecedente alla richiesta; - un obbligo di conservazione del documento nel limite temporale decennale". Tale limitazione del relativo obbligo, del resto, sarebbe "coerente con la logica-giuridica sottesa all'istituto della prescrizione, in quanto non può ritenersi vigente un obbligo di conservazione dei contratti a tempo indefinito, per la Banca, ma limitato nel tempo, per il cliente, essendo la relativa obbligazione soggetta a reciprocità di condotta, con quel che ne consegue anche al fine di escludere una qualsivoglia ipotetica responsabilità da inadempimento contrattuale per mancata custodia (art. 1227 c.c.)".*

3. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza del 24/5/2022, tenuta con le modalità di cui all'art. 221, 4° comma d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*\*\*

5. L'appello è infondato.
- 5.1 È stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca "è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un



contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. 11004/2006; Cass. n. 12093/2001).

5.2 Più in particolare, ad avviso del collegio, in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione contrattuale trova fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 c.c., anche, come ritenuto dal giudice *a quo*, nell'art. 117, comma 1, del T.U.B., secondo il quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", formulazione espressiva di un generale diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con la banca non solo al momento della sottoscrizione, ma anche nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale e dopo la sua cessazione, dovendosi rilevare che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 TUB concerne esclusivamente la documentazione contrattuale, riferendosi la norma alla copia della documentazione inerente alle "singole operazioni" poste in essere negli ultimi dieci anni senza fare richiamo ai contratti bancari. Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione decennale, posto che il *dies a quo* di decorrenza del termine è individuabile non già nella data di conclusione del contratto, ma in quello della cessazione del rapporto.

5.3 Altra e diversa questione è quella dell'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa dello smarrimento della documentazione; impossibilità che, nella fattispecie, non è stata allegata dall'appellante, limitatasi a contestare il diritto del cliente alla consegna del documento contrattuale.

6. Per le ragioni suesposte l'appello deve essere respinto. Le spese del grado, liquidate in dispositivo (con applicazione dei valori per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria e applicazione dei valori prossimi ai minimi per la fase decisionale che si è risolta nella mera ripetizione delle argomentazioni svolte con gli atti introduttivi), seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

p.q.m.

La Corte

- a) rigetta l'appello proposto da BPER BANCA s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 1038 del 24/6/2021;



- b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
- c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 20 settembre 2022

Il Consigliere est.

Roberto Aponte

La Presidente  
Anna De Cristofaro

